REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 329

SEDUTA DEL 15 MAG. 2020

Ambiente ed Energia
Ufficio compatibilità Ambientale
DIPARTIMENTO

OGGETTO D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011- Modifica Non Sostanziale del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e art. 29-nonies, relativa a " Esercizio dei termodistruttori V580-FJ-851 (punto di emissione EXX), V580-FJ-951 (punto di emissione E20), 585-FJ-01 (punto di emissione E04) nel Centro Olio Val d'Agri (COVA)". Proponente Società Eni S.p.A.

Relatore ~~ASSESSORE DIPARTIMENTO~~ AMBIENTE E ENERGIA

La Giunta, riunitasi il giorno 15 MAG. 2020 alle ore 10,40 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Vito **BARDI**	Presidente	X	
2.	Francesco **FANELLI**	Vice Presidente	X	
3.	Francesco **CUPPARO**	Componente	X	
4.	Rocco Luigi **LEONE**	Componente	X	
5.	Donatella **MERRA**	Componente		X
6.	Gianni **ROSA**	Componente	X	

Segretario: AVV. FRANCESCO FANELLI

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **12** pagine compreso il frontespizio
e di N° allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

○ Prenotazione di impegno N° Missione.Programma Cap. per €

○ Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ⊗ integrale ○ integrale senza allegati ○ per oggetto ○ per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12 marzo 1996, recante "*Riforma dell'organizzazione Regionale*" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante "*Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale*";

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante "*Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi*";

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.), recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante "*Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale"*. Modifica parziale D.G.R. n. 227/2014";

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015, recante "*Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla D.G.R. n.694/14*";

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015, recante "*Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali di Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Affidamento incarichi dirigenziali*";

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015, recante "*DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica*";

VISTA la D.G.R. n. 624 del 07 giugno 2016, recante "*Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n. 689/15*";

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 recante "*Statuto della Regione Basilicata*";

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18 febbraio 2019, recante "*Modifiche all'articolo 25 della Legge statutaria regionale 17 novembre 2016 n. 1 "Statuto della Regione Basilicata"*";

RICHIAMATO in particolare l'art. 48, comma 1, lettera d), dello Statuto della Regione Basilicata, secondo cui il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 10 maggio 2019 con cui è stato nominato l'Assessore all'Ambiente ed Energia;

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di dirigente generale delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro*";

VISTA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020, avente ad oggetto "*Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi*";

VISTA la D.G.R. n. 179 del 12 marzo 2020, avente ad oggetto "*Uffici vacanti presso i dipartimenti regionali. Affidamento incarichi ad interim*";

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la Legge n.11 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022*";

VISTA la D.G.R. n. 188 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto "*Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.*";

VISTA la D.G.R. n. 189 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto "*Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.*";

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 14 dicembre 1998 (e s.m.i.) – *Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la tutela dell'ambiente*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante "*Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Seconda recante "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)", alla Parte Terza recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", alla Parte Quarta recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed alla Parte Quinta recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.L.vo n. 46 del 4 marzo 2014 recante: "*Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Attuazione direttiva 2010/75/UE - Modifiche alle parti II, III, IV, e V del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale")*".

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 22.295 del 27 ottobre 2014, recante "*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 46 del 4 marzo 2014*";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 giugno 2015, prot. n. 0012422/GAB, recante "*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46*";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 novembre 2016, prot. n. 0027569/GAB, recante "*Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n. 127, recante "*Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124*";

VISTO l'art. 5, commi l) ed l-bis) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.) che definisce la modifica e la modifica sostanziale di un programma, impianto o progetto approvato ed in particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento di valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

VISTO l'art. 29-nonies, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.) che stabilisce la modalità di comunicazione all'Autorità Competente delle modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1 lettera l);

VISTA la D.G.R. n. 197 del 9 marzo 2017, recante "*D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II - Titolo III bis. Linee guida regionali per l'individuazione delle modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ed aggiornamento della modulistica relativa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale*";

VISTA la D.G.R. n. 285 del 6 aprile 2018, recante "*D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II - Titolo III bis. Nuove Linee guida regionali per l'individuazione delle modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ed aggiornamento della modulistica relativa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale*" ed in particolare il paragrafo 6 dell'Allegato 1 relativo alle modifiche non sostanziali di un'istallazione soggetta ad A.I.A.;

VISTA la D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011 avente ad oggetto: "*L.R. n. 47/1998 - Art. 18; D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Art. 10. Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale ed aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 313/2011, relativamente al Progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive del Centro Olio Val d'Agri sito in C.da Cembrina - Zona Industriale nel Comune di Viggiano (PZ). Proponente: E.N.I S.p.A. Divisione E&P Distretto di Produzione Val d'Agri.*";

ATTESO che con la predetta D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011 è stato rilasciato, alla Società Eni S.p.A. Divisione E&P Distretto di Produzione Val d'Agri, con sede legale al piazzale E. Mattei, 1 - 00144 Roma - (sede operativa zona industriale "Viggiano", contrada Cembrina - 85059 Viggiano (PZ)), il Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale e l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 313/2011, relativamente alla costruzione ed all'esercizio del Progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive del Centro Olio Val d'Agri sito in C.da Cembrina - Zona Industriale nel Comune di Viggiano (PZ), subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nello stesso Atto e che si intendono di seguito integralmente richiamate;

CONSIDERATO che successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla D.G.R. n 627/2011, sono state effettuate alcune modifiche non sostanziali all'installazione,

ex art. 29-nonies del D.L.gs n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), ratificate dall'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata e di seguito elencate:

- Inserimento dell'unità di desolforazione degli effluenti gassosi provenienti dall'impianto di recupero zolfo "CANSOLV, nota n. 0028571/75AB del 21/02/2012;
- Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde delle acque di strato tramite il pozzo di reiniezione "Costa Molina 2", nota n. 0146217/75AB del 09/09/2013;
- Messa in servizio anticipata del turbogeneratore a gas (V470 – MT- 001 C) già installato presso il "Centro Olio Val d'Agri" (COVA), nota n. 0013798/75AB del 23/01/2015;
- Adozione di una precisa strategia di avvio della 5a linea gas conseguente l'inserimento della nuova tecnologia "CANSOLV" e per la realizzazione di interventi di ottimizzazione impiantistica del Centro Olio Val D'Agri emersi in fase di ingegneria di dettaglio, nota n. 0137073/19AB del 30/06/2015;
- Installazione di una copertura fissa in vetroresina e di un sistema di abbattimento delle emissioni sulla vasca individuata dalla sigla "540-TM-002" del Centro Olio Val d'Agri, nota n. 0239865/19AB del 17/11/2015;
- Proroga di 30 giorni del termine di messa a regime del COVA, nell'assetto definitivo, rispetto alle tempistiche previste dall'A.I.A. di cui alla DGR 627/2011 ed alla nota n. 0137073/19AB del 30/06/2015, nota n. 0006530 del 14/01/2016;
- D.G.R. n. 852 del 25/07/2016-Ratifica degli interventi finalizzati alla rimozione dei presupposti della sospensione dell'attività di scarico in unità geologiche profonde delle acque di strato mediante il pozzo "Costa Molina 2" ubicato in agro di Montemurro (PZ) di cui alla D.G.R. n. 384 del 12 aprile 2016;
- D.G.R. n. 963 del 09/08/2016 - Correzione errori materiali della D.G.R. n. 852 del 25/07/2016;
- D.D. n. 23AB.2018/D.00261 del 21/03/2018 – Modifica Non Sostanziale del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e art. 29-nonies, relativa al "Progetto di connessione all'alta tensione del Centro Olio Val d'Agri (COVA);
- D.D. n. 23AB.2018/D.00516 del 09/05/2018 – Modifica Non Sostanziale del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e art. 29-nonies, relativa al "Progetto di potenziamento del sistema di stoccaggio delle acque semioleose del Centro Olio Val d'Agri (COVA) – V540";
- D.D. n. 23AB.2018/D.00521 del 22/5/2018 avente ad oggetto: "D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011- Modifica Non Sostanziale del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e art. 29-nonies, relativa al "Progetto di sostituzione del punto di scarico denominato "S3" delle acque reflue semioleose del Centro Olio Val d'Agri (COVA)";
- D.G.R. n. 1157 del 09/11/2018 avente ad oggetto "D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011- Modifica Non Sostanziale del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e art. 29-nonies, relativa a "Esercizio dei termodistruttori V580-FJ-851 (punto di emissione EXX), V580-FJ-951 (punto di emissione E20), 585-FJ-01 (punto di emissione E04)". Proponente Società Eni S.p.A";
- D.D. n. 23AB.2019/D.00445 del 18/6/2019 avente ad oggetto: D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non Sostanziale ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e 29-nonies, relativa al "Progetto di installazione package acqua DEMI nel Centro Olio Val d'Agri (COVA)", autorizzato con D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011 e ss.mm." Proponente Società Eni S.p.A.";
- D.G.R. n. 408 del 28/06/2019 avente ad oggetto: D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011- Modifica Non Sostanziale del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e art. 29-nonies, relativa a "Esercizio dei termodistruttori V580-FJ-851 (punto di emissione

EXX), V580-FJ-951 (punto di emissione E20), 585-FJ-01 (punto di emissione E04) nell'anno 2019 nel Centro Olio Val d'Agri (COVA)". Proponente Società Eni S.p.A.";

- D.D. n. 23AB.2020/D.00111 del 30/01/2020 avente ad oggetto: "D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011 - Modifica Non Sostanziale ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e 29-nonies, relativa al "Progetto per l'installazione del Package di Produzione Azoto V600-XX-003 nel Centro Olio Val d'Agri (COVA)", autorizzato con D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011 e ss.mm.ii -Proponente Societa Eni s.p.a..";

VISTA la D.G.R. n. 1157 del 9 novembre 2018 avente ad oggetto "*D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011- Modifica Non Sostanziale del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e art. 29-nonies, relativa a "Esercizio dei termodistruttori V580-FJ-851 (punto di emissione EXX), V580-FJ-951 (punto di emissione E20), 585-FJ-01 (punto di emissione E04)". Proponente Società Eni S.p.A*" di autorizzazione della modalità di gestione dei termodistruttori V580-FJ-951 e 585-FJ-01 come riserva del termodistruttore V580-FJ-851 A/B, senza il limite temporale di 730 ore annue, fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 28 giugno 2019 avente ad oggetto: "*D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011- Modifica Non Sostanziale del D.Lvo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e art. 29-nonies, relativa a "Esercizio dei termodistruttori V580-FJ-851 (punto di emissione EXX), V580-FJ-951 (punto di emissione E20), 585-FJ-01 (punto di emissione E04) nell'anno 2019 nel Centro Olio Val d'Agri (COVA)". Proponente Società Eni S.p.A.*", di incremento, per il solo anno solare 2019, del limite temporale all'esercizio dei termodistruttori V580-FJ-951 e 585-FJ-01 come riserva del termodistruttore V580-FJ-851 A/B, da 730 ore a 4380 ore, nel rispetto dei flussi di massa annuali autorizzati con la D.G.R. n. 627/2011 e ss.mm.ii;

VISTA la nota prot. n. 520 del 26/02/2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in pari data al n. 34510/23AB), con la quale la Società Eni S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.L.vo 152/2006 (e ss.mm.ii.), "Esercizio dei termodistruttori V580-FJ-851 (punto di emissione EXX), V580-FJ-951 (punto di emissione E20), 585-FJ-01 (punto di emissione E04) nel Centro Olio Val d'Agri (COVA)";

DATO ATTO che la comunicazione di cui alla nota prot. 520 del 26/02/2020 è corredata dell'attestazione di avvenuta esecuzione del pagamento degli oneri istruttori;

ATTESO che dall'istruttoria, svolta dal funzionario incaricato con il supporto del Consulente FORMEZ PA Ing. Marino Maria, risulta quanto di seguito riportato:

- con D.G.R. n. 627/2011, il Centro Olio Val d'Agri è stato autorizzato all'esercizio del termodistruttore denominato V580-FJ-851 A/B (punto di emissione EXX), dedicato alla termodistruzione dei gas di coda della sezione di recupero zolfo dello stabilimento;
- nell'AIA vigente è, altresì, autorizzato, in caso di interventi manutentivi e/o di ottimizzazioni impiantistiche sul termodistruttore V580-FJ-851 A/B, l'utilizzo in parallelo, come riserva operativa, dei termodistruttori V580-FJ-951 (punto di emissione E20) e 585-FJ-01 (punto di emissione E04), per un periodo di 730 ore/anno;
- i gas in uscita dalla sezione di recupero zolfo, contenenti i composti solforati residui, vengono inviati all'unità di termodistruzione V580-FJ-851 composta da 2 sistemi V580-FJ-851 A/B ciascuno dotato di bruciatori, camera di combustione e caldaia a recupero termico. In particolare i fumi in uscita dalle camere di combustione, raffreddati mediante scambio di calore con caldaie a recupero termico per la produzione di vapore

di processo, vengono inviati all'unità di desolforazione denominata CANSOLV® (Emissione EXX);

- l'insieme del termodistruttore e dell'unità di desolforazione fumi CANSOLV® ha richiesto, data la complessità gestionale e la condizione di prima applicazione della tecnologia impiegata, interventi di ottimizzazione impiantistica e gestionale oltre che manutentivi, realizzabili esclusivamente in condizioni di fermo del termodistruttore V580-FJ-851 A/B, pertanto, con D.G.R. n. 1157 del 9 novembre 2018 è stata autorizzata la modalità di gestione dei termodistruttori V580-FJ-951 e 585-FJ-01 come riserva del termodistruttore V580-FJ-851 A/B, senza il limite temporale di 730 ore annue, fino al 31 dicembre 2018;
- con Determina Dirigenziale n. 23AB.2019/D.00382 del 28/5/2019 di conclusione della conferenza di servizi, ex art.14 quater L 241 del 9 agosto 1990 e ss.mm.ii, relativamente all'approvazione del piano di monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera convogliate, delle torce, delle emissioni diffuse ed emissioni fuggitive è stato, altresì, approvato l'utilizzo dei termodistruttori 585-FJ-01 e V580-FJ-951, oltre che come back-up all'unità di termodistruzione V580-FJ-851 A/B in caso di manutenzione, anche durante le fasi di riavvio e fermata degli impianti del Centro Olio per consentire di avere maggiore stabilità ed efficacia del processo di termodistruzione;
- con la D.G.R. n. 408 del 28 giugno 2019 è stato, inoltre, autorizzato, per il solo anno solare 2019, l'incremento del limite temporale all'esercizio dei termodistruttori V580-FJ-951 e 585-FJ-01 come riserva del termodistruttore V580-FJ-851 A/B, da 730 ore a 4380 ore, nel rispetto dei flussi di massa annuali autorizzati con la D.G.R. n. 627/2011 e ss.mm.ii, per consentire alla Società Eni di effettuare ulteriori interventi manutentivi oltre che la sostituzione del post riscaldatore dei fumi sul termodistruttore V580-FJ-851 A/B;
- il quadro emissivo autorizzato, riferito ai parametri emissivi misurati dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni ai camini del COVA è di seguito riportato:

quadro autorizzato AIA

			SO2		NOx		CO		COT	
Punto di emissione	ore	portata Nm3/h	Concentrazione mg/Nm3	Flusso di massa t/a	Concentrazione mg/Nm3	Flusso di massa t/a	Concentrazione mg/Nm3	Flusso di massa t/a	Concentrazione mg/Nm3	Flusso di massa t/a
E20	730	53150	200	7,76	200	7,76	50	1,94	16	0,62
E04	730	26700	200	3,90	150	2,92	80	1,56	16	0,31
EXX	8030	79612	180	115,07	150	95,89	50	31,96	16	10,23
				126,73		**106,58**		**35,46**		**11,16**

- la Società Eni dichiara che:
  - ✓ vista la natura sperimentale, la complessità tecnica dell'utilizzo della tecnologia CANSOLV, non sono escludibili a priori ulteriori interventi di ottimizzazione o manutenzione straordinaria la cui durata ecceda le 730 ore annue, preliminarmente ipotizzate, sufficienti nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AIA e di riesame. Nel coso del 2020 è, inoltre, previsto il rifacimento delle fondazioni di calcestruzzo delle soffianti di alimentazione aria ed effluenti al termodistruttore V580-FJ-851 A/B che può essere realizzato solo in condizioni di fermo del termodistruttore con tempi di esecuzione e maturazione non riducibili;
  - ✓ è necessario disporre permanentemente di una maggiore flessibilità operativa che si concretizzerebbe con l'eliminazione del limite temporale annuo di utilizzo dei termodistruttori V580-FJ-951 e 585-FJ-01 come riserva del termodistruttore V580-FJ-851 A/B;
  - ✓ nell'anno solare 2019, rappresentativo delle normali condizioni operative del COVA con una produzione di gas pari a 3.957.238 Sm^3 ed un utilizzo dei

termodistruttori V580-FJ-951 e 585-FJ-01 come riserva del termodistruttore V580-FJ-851 A/B per 2598 ore, i valori dei flussi di massa rilevati dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMCE) sono risultati inferiori ai valori massimi autorizzati;

- ✓ l'utilizzo, nelle unità di pre-arricchimento in H_2S dei gas acidi, di prodotti chimici innovativi hanno consentito di ridurre significativamente il tenore di zolfo nei gas di coda avviati a termodistruzione e conseguentemente di registrare flussi di massa su base annua inferiori ai valori massimi autorizzati;
- ✓ assume l'impegno a rispettare i flussi di massa attualmente autorizzati e di comunicare con frequenza bimestrale i flussi di massa cumulativi effettivi dei punti di emissione EXX, E20 ed E04, così come calcolati in base alle elaborazioni dei dati di portata e concentrazione dei parametri registrati dallo (SMCE), come previsto dalla D.G.R. n. 408/2019;

- la modifica prospettata può ritenersi attuabile quale modifica non sostanziale ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e 29-nonies e coerente con il giudizio favorevole di compatibilità ambientale rilasciato con la D.G.R. n. 627/2011 e ss.mm.ii., in quanto non comporta alcun aumento di una delle grandezze oggetto della soglia, riferita alla specifica categoria I.P.P.C. di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.L.vo n. 152/2016 (e s.m.i.) e non ricade nella fattispecie delle modifiche di cui ai paragrafi 5 e 6.1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 197 del 9 marzo 2017 così come sostituita dalla D.G.R. n. 285 del 6 aprile 2018;

DATO ATTO che:

l'eliminazione del limite temporale annuo di utilizzo dei termodistruttori V580-FJ-951 e 585-FJ-01 come riserva operativa del termodistruttore V580-FJ-851 A/B, consentirebbe una corretta gestione della manutenzione al termodistruttore V580-FJ-851 A/B con conseguente minore attivazione delle fasi di transitorio;

la prescrizione n. 5 della D.G.R. n. 627/2011 dispone "*Per i termocombustori siglati E04, E04 bis i valori limiti di emissione dell'inquinante SO2, in fase di esercizio definitiva (Fase 2), non potranno essere previsti superiori a 17,00 t/a in termini di flusso di massa complessivo*";

pur incrementando il numero di ore di funzionamento dei termodistruttori di riserva, la Società deve garantire il rispetto dei flussi di massa annuali autorizzati con la D.G.R. n. 627/2011 e ss.mm.ii;

ATTESO che la modifica prospettata è stata ritenuta attuabile quale modifica non sostanziale ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 artt. 5 comma 1 lettera l-bis e. 29-nonies e coerente con il giudizio favorevole di compatibilità ambientale rilasciato con la D.G.R. n. 627/2011 e ss.mm.ii., in quanto:

- non comporta alcun aumento di una delle grandezze oggetto della soglia, riferita alla specifica categoria I.P.P.C. di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.L.vo n. 152/2016 (e s.m.i.);
- non produce effetti negativi e significativi per gli esseri umani e per l'ambiente;
- non comporta: l'utilizzo di nuove materie prime e di nuovi chemicals; nuovi scarichi idrici; nuovi punti di emissione; l'attivazione di nuove sorgenti sonore; l'incremento dei rifiuti;

- non ricade nella fattispecie delle modifiche di cui ai paragrafi 5 e 6.1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 197 del 9 marzo 2017 così come sostituita dalla D.G.R. n. 285 del 6 aprile 2018;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto al paragrafo 6.1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018, la modifica di che trattasi implica l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 627/2011 in quanto comporta una revisione delle prescrizioni di cui ai punti 29, 30 e 31 del paragrafo 11.3 Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera - Emissioni convogliate – Attuazione Fase 2 dell'Allegato 3 alla citata D.G.R. n. 627/2011 e l'aggiornamento dei dati relativi al numero di ore di esercizio dei termodistruttori E04 ed E20 riportati nelle tabelle a pag. 6 e pag. 23-24 dell'Allegato Tecnico n. 2 alla Determina Dirigenziale n. 23AB.2019/D.00382 del 28/5/2019 di conclusione della conferenza di servizi relativamente all'approvazione del piano di monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera convogliate, delle torce, delle emissioni diffuse ed emissioni fuggitive;

RITENUTO necessario modificare i punti 29, 30 e 31 del paragrafo 11.3 Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera - Emissioni convogliate – Attuazione Fase 2, dell'Allegato 3 alla D.G.R. n. 627/2011, così come di seguito descritto:

29. **per l'emissione siglata E04 proveniente dal termodistruttore denominato 585-FJ-01, in ipotesi di riserva del termodistruttore V580-FJ-851 (EXX) e durante le fasi di riavvio e fermata degli impianti del Centro Olio il valore limite di concentrazione dell'inquinante SO_2 è di 200 mg/Nm^3;**
30. **per l'emissione siglata E20, proveniente dal termodistruttore denominato V580-FJ-951 in ipotesi di riserva del termodistruttore V580-FJ-851 (EXX) e durante le fasi di riavvio e fermata degli impianti del Centro Olio, il valore limite di concentrazione dell'inquinante SO_2 è di 200 mg/Nm^3;**
31. **per l'emissione siglata EXX, proveniente dal termodistruttore denominato V580-FJ-851 in cui confluisce il gas di coda recupero zolfo, il valore limite di concentrazione dell'inquinante SO2 è di 180 mg/Nm^3;**

RITENUTO altresì, necessario l'aggiornamento dei dati relativi al numero di ore di esercizio dei termodistruttori E04 ed E20 riportati nelle tabelle a pag. 6 e pag. 23-24 dell'Allegato Tecnico n.2 alla Determina Dirigenziale n. 23AB.2019/D.00382 del 28/5/2019, ove la parola "730" contenuta nella colonna denominata "Esercizio ore/anno" viene sostituita da "fasi di riavvio e/o fermata degli impianti - interventi manutentivi e/o di ottimizzazioni impiantistiche sul termodistruttore V580-FJ-851 A/B";

ATTESO che la pubblicazione del presente provvedimento avviene nel rispetto del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente ed Energia, ad unanimità di voti

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di **DISPORRE** che la modifica delle modalità di gestione dei termodistruttori V580-FJ-951 e 585-FJ-01 come riserva del termodistruttore V580-FJ-851 A/B, senza limite temporale dovrà essere effettuata nel rispetto dei flussi di massa annuali autorizzati con la D.G.R. n. 627/2011 e ss.mm.ii;
2. di **MODIFICARE** il paragrafo 11.3 "Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera - Emissioni convogliate – Attuazione Fase 2", dell'Allegato 3 alla D.G.R. n. 627 del 4 maggio 2011 avente ad oggetto: "L.R. n. 47/1998 - Art. 18; D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Art. 10. Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale ed aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 313/2011, relativamente al Progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive del Centro Olio Val d'Agri sito in C.da Cembrina - Zona Industriale nel Comune di Viggiano (PZ). Proponente: E.N.I S.p.A. Divisione E&P Distretto di Produzione Val d'Agri", con

    29. per l'emissione siglata E04 proveniente dal termodistruttore denominato 585-FJ-01, in ipotesi di riserva del termodistruttore V580-FJ-851 (EXX) e durante le fasi di riavvio e fermata degli impianti del Centro Olio il valore limite di concentrazione dell'inquinante SO2 è di 200 mg/Nm3;

    30. per l'emissione siglata E20, proveniente dal termodistruttore denominato V580-FJ-951 in ipotesi di riserva del termodistruttore V580-FJ-851 (EXX) e durante le fasi di riavvio e fermata degli impianti del Centro Olio, il valore limite di concentrazione dell'inquinante SO2 è di 200 mg/Nm3;

    31. per l'emissione siglata EXX, proveniente dal termodistruttore denominato V580-FJ-851 in cui confluisce il gas di coda recupero zolfo, il valore limite di concentrazione dell'inquinante SO2 è di 180 mg/Nm3;

3. di **AGGIORNARE** i dati relativi al numero di ore di esercizio dei termodistruttori E04 ed E20 riportati nelle tabelle a pag. 6 e pag. 23-24 dell'Allegato Tecnico n. 2 alla Determina Dirigenziale n. 23AB.2019/D.00382 del 28/5/2019, sostituendo la parola "730" contenuta nella colonna denominata "Esercizio ore/anno" con "fasi di riavvio e/o fermata degli impianti - interventi manutentivi e/o di ottimizzazioni impiantistiche sul termodistruttore V580-FJ-851 A/B";
4. di **DARE ATTO** che rimangono valide tutte le prescrizioni ed il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla D.G.R. n. 627/2011 e ss.mm.ii.;
5. di **DISPORRE** le seguenti ulteriori condizioni:
    - la Società Eni S.p.A. dovrà comunicare, all'Ufficio Compatibilità Ambientale Regionale, all'A.R.P.A.B. ed al Comune di Viggiano, i periodi di utilizzo dei termodistruttori V580-FJ-951 e 585-FJ-01 come riserva del termodistruttore V580-FJ-851 A/B;
    - la Società Eni S.p.A. dovrà trasmettere, con cadenza bimestrale, all'Ufficio Compatibilità Ambientale Regionale, all'A.R.P.A.B. ed al Comune di Viggiano, i flussi di massa cumulativi effettivi dei punti di emissione EXX, E20 ed E04, calcolati sulla base del quadro emissivo registrato dallo SMCE;
    - la Società Eni S.p.A. dovrà adottare i necessari provvedimenti gestionali atti a garantire il rispetto dei flussi di massa annuali autorizzati con la D.G.R. n. 627/2011 e ss.mm.ii;

- la Società Eni S.p.A. dovrà effettuare gli interventi manutentivi e/o le ottimizzazioni impiantistiche sull'insieme termodistruttore/desolforatore fumi, contenendo il numero di ore di funzionamento dei termodistruttori V580-FJ-951 e 585-FJ-01 come riserva del termodistruttore V580-FJ-851 A/B.

6. di **DEMANDARE** all'Ufficio Compatibilità Ambientale Regionale:
   a. la notifica di copia della presente Deliberazione alla Società Eni S.p.A.;
   b. la trasmissione di copia della presente Deliberazione all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) per le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 29-decies, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
   c. la trasmissione di copia della presente Deliberazione al Comune di Viggiano per gli adempimenti di competenza;
   d. la trasmissione di copia della presente Deliberazione all'A.S.P. – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana per gli adempimenti di competenza;
   e. la trasmissione di copia della presente Deliberazione al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (ASI) per gli adempimenti di competenza;

7. di **PUBBLICARE** integralmente il presente atto sul BUR Basilicata e sul portale regionale www.regione.basilicata.it.

Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. del presente provvedimento, decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Il provvedimento integrale e la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive sono depositati presso l'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE

("[Inserire Nome e Cognome]")

IL RESPONSABILE P.O.

(Lucia Possidente)

Firmato digitalmente da

Lucia Possidente

CN = Possidente Lucia

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Galante)

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE GALANTE

O = non presente

C = IT

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:		
Tipologia atto	Scegliere un elemento.	
Pubblicazione allegati	Si No ☐	Allegati non presenti x
Note	Fare clic qui per immettere testo.	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 18.05.2020
al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio regionale ○

L'IMPIEGATO ADDETTO